

REGIONE LOMBARDIA
UTR INSUBRIA SEDE DI VARESE
Viale Belforte, 22 – 21100 Varese (VA)

**OPERE DI RIPRISTINO DELL'ARGINE SINISTRO DEL TORRENTE BOZZENTE (VA080) IN
COMUNE DI UBOLDO: CONSOLIDAMENTO DELLE ARGINATURE E OPERE PUNTUALI PER
LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
- Art. 2 - TIPOLOGIA E LUOGHI DI INTERVENTO E IMPORTI
- Art. 3 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
- Art. 5 - IMPORTO A BASE DI GARA
- Art. 6 - REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA
- Art. 7 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO
- Art. 8 - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO DEGLI INTERVENTI.
- Art. 9 - INVARIABILITA' DEI PREZZI
- Art. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI, PERSONALE DELL'IMPRESA
- Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- Art. 12 - CAUZIONI E GARANZIE
- Art. 13 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.
- Art. 14 - SUBAPPALTO
- Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
- Art. 16 - SANZIONI E PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA
- Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 18 - RECESSO
- Art. 19 - FORO COMPETENTE
- Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 21 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato riguarda i lavori di ripristino di un tratto di torrente Bozzente in comune di Uboldo, da stipulare con un operatore economico, in base al quale affidare in appalto i lavori.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e la fornitura di tutti i materiali occorrenti per il consolidamento dell'argine in sinistra idraulica del T. Bozzente di competenza regionale, le aree oggetto di lavorazione rientrano nel patrimonio demaniale del corso d'acqua.

2. Il contratto avrà validità per tutta la durata dei lavori, a partire dalla data di consegna formale dei lavori secondo il cronoprogramma indicato negli elaborati progettuali, fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

3. Gli interventi devono essere eseguiti dall'impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dalla D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

Art. 2. - TIPOLOGIA, LUOGHI DI INTERVENTO E IMPORTI

Il presente capitolato attiene l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per interventi di manutenzione straordinaria, più precisamente come di seguito indicato:

Codice	Descrizione	Unità Misura	Quant.	Importo unitario	Importo Totale
	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA E SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI - INTERVENTI COMBINATI di CONSOLIDAMENTO e REGIMAZIONE DELLE ACQUE - SCOGLIERE, GABBIONATE, SOGLIE e INTERVENTI IN ALVEO				
LOM2301_1 G.ED.04.00.0 0.00.0005	Bosco di specie arboree di essenze generiche con tronco di diametro minore uguale 20 cm misurato ad un'altezza di 1.30 m da terra Abbattimento selettivo con mezzo meccanico (escavatore) e attrezzatura manuale (motosega). Compreso decespugliamento, taglio alla base su piani e scarpate arginali di qualsiasi lunghezza, riduzione in cippato, allontanamento del materiale di risulta	mq	2.000,00	€ 0,55	€ 1.108,00
M.003.005.0 06.001	Svasamento alveo della vallecola principale con riporto del materiale di risulta sulle sponde e riprofilatura delle stesse; comprensivo di taglio della vegetazione arborea ed arbustiva nell'alveo e sulle sponde. - classe 2 di difficoltà operativa				
	fondazione: 400 x 1,50 x 1,00 = 600 mc	mc	600,00	€ 22,28	€ 13.368,00
1C.02.150.00 10.a	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre	mc	100,00	€ 65,63	€ 6.563,00
LOM2301_1F .NP.06.01.01. 00.0005.b	Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e soglie in pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente all'abrasione, posto sopra e sotto il pelo dell'acqua - pietrame peso tra 1000 e 2000 kg Realizzazione con mezzo meccanico (escavatore)				
	400 x 1,50 x 1,50 = 900 mc totale = 600 mc peso specifico granito = 2,5 t/mc peso complessivo pietrame = 2250 t	t	2.200,00	€ 36,76	€ 80.865,40

	Tratto a valle sfioratori ponte statale: 8 x 2,00 x 0,80 = 12,8 mc Ponte via per Cerro Maggiore: 2 x 1,50 x 1,00 x 0,80 = 2,4 mc totale = 15,2 mc peso specifico granito = 2,5 t/mc peso complessivo pietrame = 38 t	t	38,00	€ 36,76	€ 1.396,77
LOM2301_1F .EM.01.03.00 .00.0015._	Ringrosso e/o rialzo arginale, con terreno fornito dall'Appaltatore, in strati orizzontali dello spessore massimo di 30 cm Formazione di rilevato con mezzo meccanico (escavatore). Comprese le gradonature e le immorsature, la corretta miscelatura dei componenti argillososabbiosi, lo stendimento del terreno e la relativa compattazione, la spondinatura delle scarpate e dei cigli	mc	1.000,00	€ 2,32	€ 2.318,00
MU.06.010.0 010	Fornitura di terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.	mc	1.000,00	€ 0,80	€ 800,00
LOM2301_1F .NP.04.05.00. 02.0010.b	Strato di biostuoia, con funzione antierosiva, in fibre naturali: miste paglia-cocco, paglia > 40% (peso minimo di 400 g/mq). Fissaggio con interro ai bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio. Previa semina con miscuglio di leguminosi e graminacee (quantità di riferimento 40 g/mq) Posa manuale su scarpata di elevata pendenza. Compreso semina e fissaggio	mq	900,00	€ 17,22	€ 15.498,00
LOM2301_1 G.NP.04.01.0 6.00.0005._	Speci arbustive di latifoglie: talee prelevate da materiale autoctono e/o indigeno (salix viminalis, triandra, purpurea, ecc.), con diametro minimo 2 cm e lunghezza oltre 60 cm. Infisse nel terreno per almeno 50 cm Messa a dimora manuale. Compreso irrigazione	cad	305,00	€ 1,55	€ 471,84
LOM2301_1F .EM.01.01.00 .00.0005._	Sponde e scarpate di alveo Risagomatura e consolidamento con mezzo meccanico (escavatore) per prevenzione di movimenti franosi	mq	900,00	€ 9,65	€ 8.684,10
MO.MMT.01 0.0020.b	Escavatore cingolato/gommato. Potenza: 50-90 kW. Incluso: Operatore. Ulteriori specifiche tecniche: munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro. per formazione pista di accesso	h	8,00	€ 58,38	€ 467,02
MA.00.005.0 005	Operaio specializzato edile 3° livello	h	8,00	€ 30,95	€ 247,59
	Totale				€ 131.787,72

Gli importi unitari sono stati estrapolati dal vigente prezzario regionale e sono comprensivi del corrispettivo adeguato all'esecuzione delle lavorazioni, alla fornitura di materiali, ai costi della sicurezza e l'utile d'impresa.

Art. 3. - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo da determinare sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 4. – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le Imprese dovranno far pervenire alla Stazione Appaltante l'offerta e la documentazione prevista, nei tempi, con le modalità e le norme illustrate nella lettera di invito.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, né offerte parziali o condizionate.

Art. 5. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo posto a base di gara è pari a:

- € 137.000,00 per lavori comprensivi di
 - € 5.212,28 per oneri per la sicurezza
 - € 21.705,43 per incidenza della mano d'opera;
- € 30.140,00 per IVA 22% sui lavori;
- € 2.740,00 per fondo incentivante ex art. 43 – D.Lgs. n. 36/2023;
- € 35,00 spese di gara;
- € 85,00 arrotondamenti e imprevisti.

Gli importi restano fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto e pertanto l'appaltatore non ha diritto ad aggiornamenti del prezzo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 6. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA

1. Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito nel bando di gara risultano iscritte alla C.C.I.A.A., competente per territorio, per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto od in un registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori deve applicare il **CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini**. - *L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele.*

Art. 7 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, ancorché materialmente non allegati:

- Il presente capitolato d'oneri;
- gli elaborati progettuali.

Art. 8 - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO DEGLI INTERVENTI

1. I pagamenti saranno contabilizzati attraverso Stati di Avanzamento dei Lavori, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza in proporzione alle lavorazioni eseguite.

2. L'assoggettamento delle prestazioni al regime IVA è indicato dalla stazione appaltante nel quadro economico, in osservanza della vigente normativa.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. d), del D.P.R. n. 207/2010, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore.

4. L'eventuale pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione, salvo diversa pattuizione tra le parti.

5. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.

6. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 9 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

Tutti i prezzi sopra indicati si intendono accettati dall'Appaltatore e, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'incarico, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all'articolo 1.

I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:

- i costi dei materiali ed ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, etc.), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego;
- i costi di mano d'opera – adeguatamente qualificata in relazione alle lavorazioni – e di idonei mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazione sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant'altro;
- i noli ed ogni spesa per fornire a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;
- tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi.

Art. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI, PERSONALE DELL'IMPRESA

1. L'impresa è tenuta a nominare il Direttore di cantiere.

2. Deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori di ogni contratto attuativo.

3. L'impresa dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

4. L'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale D.M. 145/2000, al Regolamento generale DPR 207/2010, e al presente Capitolato Speciale d'Appalto sono a carico dell'appaltatore:

- ✓ le spese relative alla procedura di appalto;
- ✓ tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro - ove dovute - relative, quelle per le copie dei documenti, nonché le spese per licenze e concessioni, comprese quelle di bollo;
- ✓ le spese per eventuali autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, enti statali, regionali, provinciali e comunali che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto;
- ✓ le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico secondo le normative vigenti.

2. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore i maggiori costi derivanti per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, compreso l'impiego dei movieri necessari per la sua regolamentazione, per assicurare il mantenimento delle accessibilità, per garantire sempre e comunque l'accesso ai mezzi di soccorso, per mantenere i contatti con il Comando

della Polizia Locale e quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento delle Ordinanze necessarie per la limitazione e il divieto della circolazione.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che s'intendono compensati nei prezzi dei lavori:

- le spese generali dell'approntamento del cantiere, il suo mantenimento, la vigilanza e il successivo smantellamento;
 - la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso e di quanto altro venisse indicato dalla direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16/12/1992;
 - la fornitura e la manutenzione di cartelli mobili di preavviso dei lavori nelle aree oggetto di intervento da porre negli ingressi e lungo la viabilità interna ed esterna;
 - la predisposizione del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di ogni singolo cantiere e nell'esecuzione dei lavori; tale piano è da considerarsi come piano di sicurezza sostitutivo, che deve essere redatto a cura e spese dell'impresa quando il piano di sicurezza e di coordinamento non è previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 a s.m.i.;
 - per tutta la durata dell'appalto l'Impresa dovrà far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio dipendente di fiducia per il ritiro degli ordini di lavoro e per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti;
 - la pulizia dei siti ove si opera col personale necessario, compreso lo sgombero ed allontanamento dei materiali di rifiuto.
4. Quando l'Appaltatore non adempia gli obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto – previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica – di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore.
5. La mancata ottemperanza dell'impresa alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

Art. 12 - CAUZIONI E GARANZIE

1. Essendo l'appalto inferiore alle soglie non viene richiesta cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 36/2023;

2. Ai sensi 117 del D.Lgs. 36/2023 comma 1, a garanzia del pieno e regolare svolgimento degli obblighi che con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore assume, lo stesso è obbligato a costituire un deposito cauzionale pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, da costituirsi mediante fidejussione rilasciata da un istituto bancario o polizza fideiussoria emessa da una compagnia assicurativa. Tale fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al termine del contratto.

4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo

eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo.

5. Infine, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è comunque obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, con un importo assicurato pari all'importo complessivo dell'appalto, e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle attività, per un importo non inferiore a € 500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro pari ad € 50.000,00.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di stipula del Contratto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo, e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto, risultante dal relativo certificato.

Art. 13 – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'impresa appaltatrice è tenuta a dar corso agli interventi nel rispetto dei termini stabiliti nel presente capitolato e negli ordini di servizio emessi dalla Direzione Lavori.

2. Nel caso in cui dovessero presentarsi condizioni ostative, climatiche o di diversa natura che impediscano il prosieguo dei lavori, l'impresa appaltatrice è tenuta a dare tempestivamente comunicazione al direttore dei lavori che le accerterà mediante sopralluogo in contraddittorio, dandone atto sul relativo verbale.

3. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata dall'impresa appaltatrice alla Direzione Lavori che l'accerterà mediante sopralluogo in contraddittorio dandone atto sul relativo certificato.

Art. 14 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo 36/2023, a condizione che il concorrente lo dichiari espressamente all'atto dell'offerta, utilizzando l'apposito spazio previsto nel "DGUE", con espressa indicazione delle part della prestazione che intende subappaltare.

La quota parte subappaltabile non può in ogni caso superare i limiti e le condizioni previsti dall'art. 119, comma 1, del Decreto Legislativo 36/2023.

Art. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione del credito a terzi è consentita nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal comma 12 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 16 - SANZIONI E PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione di penali previa contestazione degli addebiti per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, con la concessione di un termine massimo di dieci giorni dal ricevimento, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

La penale è determinata nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale di ciascun contratto attuativo. Saranno applicate penali nelle seguenti ipotesi:

- Mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni richieste;
- Inosservanza degli interventi e delle modalità operative indicate presente capitolato;
- In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini contrattualmente previsti; ferma restando l'applicazione della penale pecuniaria innanzi indicata, la stazione appaltante si riserva, inoltre la facoltà di provvedere agli interventi in questione mediante altra impresa ritenuta idonea in danno all'operatore economico inadempiente.

Qualora l'ammontare delle penali a qualsiasi titolo comminate nel corso del rapporto contrattuale dovesse superare il 10% dell'importo netto complessivo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto

stesso, di incamerare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva all'uopo costituita per il contratto medesimo e di avvalersi di altra impresa ritenuta idonea per l'esecuzione delle prestazioni di che trattasi, a spese ed in danno dell'operatore economico inadempiente.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti da Regione nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

In caso di applicazione di penali, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere all'escussione proporzionale della garanzia fideiussoria depositata a titolo di cauzione definitiva, fatto salvo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall'intervenuta escussione.

Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.

Non si dà luogo all'applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell'esecuzione.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l'amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 comma 1 del D.Lgs. 36/2023,
- perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
- quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Esecutore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli;
- ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- non rispondenza dei mezzi utilizzati alle finalità del servizio;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- mancata costituzione o reintegrazione del deposito cauzionale;
- ripetute inadempienze, che regolarmente contestate, abbiano determinato un importo complessivo delle penali superiore al 10 per cento dell'importo netto contrattuale;
- cessione anche parziale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

3. All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente eseguite prima della risoluzione.

4. L'Appaltatore inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuta aggiudicazione a terzi dell'appalto. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle fatture per la parte eccedente, senza necessità di ulteriori avvisi, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

Art. 18 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, sulla base di uno stato di avanzamento lavori.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

E' escluso il ricorso all'arbitrato. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, il foro territorialmente competente è quello del Tribunale

di Varese.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dati personali), si informa che i dati personali forniti da ciascun concorrente verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio di cui trattasi.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Ente concedente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- agli eventuali soggetti esterni dell'Ente concedente comunque coinvolti nel procedimento;
- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni.

Il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Regione Lombardia che esercita i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs 196/2003.

Art. 21 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Per tutto ciò che non è regolato dal presente capitolato speciale d'oneri si applicheranno le disposizioni normative vigenti ed i regolamenti di Regione Lombardia.

Varese, 13 febbraio 2024